



COMUNE DI MAZZANO

(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 19.04.2021

Indice

TITOLO I.....	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 – Aliquote e tariffe	
Articolo 3 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	
Articolo 4 - Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali.....	
TITOLO II	
GESTIONE DELLE ENTRATE	
Articolo 5 – Soggetti responsabili delle entrate	
Articolo 6 – Forme di gestione delle entrate	
Articolo 7 – Attività di controllo delle entrate	
Articolo 8 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie	
Articolo 9 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali.....	
Articolo 10 – Avvio della riscossione coattiva	
Articolo 11 – Cessione dei crediti	
Articolo 12 – Interessi moratori.....	
Articolo 13 – Spese di notifica e spese vive effettivamente sostenute	
Articolo 14 – Arrotondamenti	
Articolo 15 – Limiti di riscossione e rimborso	
Articolo 16 – Definizione agevolata dei tributi locali	
Articolo 17 - Misure di agevolazione della partecipazione delle Comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio	
Articolo 18– Autotutela.....	
Articolo 19 – Ravvedimento	
TITOLO III.....	
RIMBORSI, COMPENSAZIONI, RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE	
Articolo 20 – Rimborsi e compensazione	
Articolo 21 – Compensazione.....	
Articolo 22 – Istanze di rateizzazione	
Articolo 23 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione.....	
Articolo 24 – Procedura di rateizzazione	
Articolo 25 – Interruzione della rateizzazione	
TITOLO IV	
DISPOSIZIONI FINALI.....	
Articolo 26 – Disposizioni finali e norme di rinvio	
Articolo 27 – Entrata in vigore	

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina generale delle entrate del Comune di Mazzano.
2. Le disposizioni del presente Regolamento integrano, ove compatibili, gli specifici regolamenti concernenti i singoli tributi e le altre entrate comunali.
3. Sono disciplinate dal presente Regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, i proventi dei servizi pubblici e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti statali e di altri enti.
4. Restano salve le norme contenute nel Regolamento comunale di contabilità e nei regolamenti tributari dell'Ente, purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

Articolo 3 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.

4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

Articolo 4 - Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'ente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze o da particolari situazioni di disagio economico, individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi delle norme vigenti o per le altre entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. I responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché attività di sollecito e di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

Articolo 6 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, o delle singole fasi di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme:
 - a. gestione diretta dell'Ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30-31-32 del D.Lgs. 267/2000;
 - b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
 - c. affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 o ai concessionari di cui al D.Lgs. 112/1999.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

Articolo 7 - Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalla legge o dai regolamenti.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti e fornire risposte a quesiti o questionari.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.

Articolo 8 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

4. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
6. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
7. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
8. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
9. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 9 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
6. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 10 - Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 11 - Cessione dei crediti

1. Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili di cui all'art.7, al fine di conseguirne celermente l'incasso si può procedere alla loro cessione, a titolo definitivo, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, secondo quanto stabilito all'art. 8 del D.L. 79/1997 convertito dalla Legge 140/1997 e dall'art. 76 della Legge 342/2000.

Articolo 12 – Interessi moratori

1. Gli interessi dovuti dai contribuenti per gli avvisi di accertamento e dovuti dal Comune per il rimborso sono fissati in misura annua pari al tasso legale.
2. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 13 – Spese di notifica e spese vive effettivamente sostenute

1. Al debitore sono poste a carico le spese di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelle delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. Le spese di notifica ed esecutive includono il costo di notifica degli atti e le spese vive effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime nelle misure stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15 – Limiti di riscossione e rimborso

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dovuto risulta inferiore o uguale a €. 12,00=, intesi, con riferimento alla singola posizione contributiva, per singola annualità e per singola entrata.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo da restituire risulta inferiore o uguale a € 17,00= inteso, con riferimento alla singola posizione contributiva, per singola annualità e per singola entrata.
3. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali e/o esecutive è consentita agli uffici comunali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00, o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

Articolo 16 – Definizione agevolata dei tributi locali

1. E' consentita la definizione agevolata dei tributi propri locali, ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/2002, individuati con specifico atto adottato dal Consiglio Comunale.
2. La definizione agevolata può riguardare l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi dovuti per i tributi propri comunali.
L'atto consiliare deve individuare:
 - il tributo e le relative annualità
 - i soggetti passivi
 - le condizioni e i presupposti per la definizione agevolata
 - le modalità e i termini per il pagamento.

Articolo 17 - Misure di agevolazione della partecipazione delle Comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio

1. L'Ente valuta la possibilità di applicare l'articolo 190 "Baratto amministrativo" del D.Lgs. 50/2016, per i contratti di partenariato sociale. A tal fine, in caso di applicazione, il Consiglio Comunale ha approvato uno specifico Regolamento che disciplina i criteri e le condizioni per la fruizione delle agevolazioni previste.

Articolo 18 - Autotutela

1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Per la disciplina del potere di autotutela e degli strumenti deflattivi del contenzioso, si demanda ad apposito Regolamento.

Articolo 19 - Ravvedimento

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art. 13 del D.lgs 472/1997 e s.m.i.

TITOLO III RIMBORSI, COMPENSAZIONI, RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

Articolo 20 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso di tributi o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, deve indicare le generalità e il codice fiscale del contribuente, natura e importo del tributo, deve essere sottoscritta dal contribuente, nonché essere corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Detto rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il contribuente, in sede di istanza, può chiedere la compensazione con importi dovuti a titolo di tributi locali, secondo quanto disposto dall'articolo di riferimento del presente Regolamento.
4. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

Articolo 21 - Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia

intervenuta decadenza del diritto al rimborso. Il contribuente che si avvale di tale facoltà dovrà presentare, almeno sessanta giorni (60 giorni) prima della scadenza prevista per il pagamento del tributo, apposita istanza sottoscritta dal contribuente contenente:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione per quel tributo dell'eccedenze da compensare distinta per anno d'imposta;
 - d) la dichiarazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
3. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune possono chiedere la compensazione con altri tributi comunali a loro carico, mediante apposita istanza. La richiesta deve pervenire al protocollo generale, almeno sessanta giorni (60 giorni) prima della scadenza del debito e deve contenere, oltre a quanto indicato al punto 2) del presente articolo:
- e) natura e importo del tributo per il quale si rileva l'eccedenza nel versamento da utilizzare per la compensazione e annualità di riferimento.
4. Non è ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali tra soggetti diversi e tra credito ordinario e debito derivante da attività di accertamento o riscossione coattiva, in tal caso qualora si rilevi un'eccedenza nel versamento dovrà essere presentata istanza di rimborso.
5. La compensazione è ammessa solo per i versamenti futuri e non su versamenti pregressi.
6. La compensazione è ammessa solo ed esclusivamente se il credito compensa totalmente il versamento del medesimo tributo e/o del diverso tributo con riferimento all'annualità in corso, vale a dire anno di presentazione dell'istanza di compensazione, e/o con riferimento all'acconto relativo all'annualità successiva. Nel caso in cui il servizio tributi rilevi, in sede di istruttoria, un eccesso di credito non compensabile come precedentemente indicato provvederà d'ufficio a comunicarlo al contribuente e a considerare l'istanza presentata quale richiesta di rimborso per l'importo totale del credito.
7. In caso di compensazione, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
8. Il funzionario responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede a emettere entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, apposito provvedimento di compensazione dandone comunicazione al contribuente.
9. Il funzionario responsabile nel caso in cui rilevi la non sussistenza del credito comunicherà, entro cinquanta giorni (50 giorni) dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale, il provvedimento di diniego alla compensazione richiesta.

Articolo 22 – Istanze di rateizzazione

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, a specifica domanda, rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza, motivata, con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
3. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.

Articolo 23 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Articolo 24 - Procedura di rateizzazione

1. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 12, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

Articolo 25 - Interruzione della rateizzazione

1. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui al punto 2 del presente articolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.